

12 LUG 2013

RAZIPIVOS



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 321
del 23 LUG. 2013

OGGETTO: Pagamento delle spese legali ed interessi alla Coop. Pegaso a seguito del Decreto Inguntivo n.925/2012 notificato alla Casa Comunale il 19/10/2012 Riconoscimento del debito fuori bilancio *all'ex-art.194 comma 1 del D.lgs n.267/2000 lett.a. Proposta per il Consiglio Comunale*

L'anno duemila Trecento tre il giorno Venti tre alle ore 17,45
del mese di luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccotto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti		Si
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	Si	
3) geom. Massimo Iannucci	Si	
4) arch. Giuseppe Dimartino	Si	
5) arch Campo Stefania	Si	
6) dr. Stefano Martorana	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Benevento Buscemi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 55279 Sett.VI del 5/07/2013

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli art. 12, commi 1 e 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per fare parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) *Dieci giorni le prese le delibera fiane immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, con voti massimi e polari.*

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

BRAFA MISIUREO
L'ASSESSORE ANZIANO

S. Mazzoni

Vito Raco

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 25 LUG. 2013 fino al 29 AGO. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

25 LUG. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

25 LUG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Benedetto Iuscentia)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 LUG. 2013 al 09 AGO. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25 LUG. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

25 LUG. 2013


IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme

Ragusa, 25 LUG. 2013

SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 321 del 23 LUG. 2013

SETTORE I^o - SERVIZIO I^o
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 16-07-2013



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Marianna Scridano)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Prot
n.55279

/Sett.VI

del 5/07/2013

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Pagamento delle spese legali ed interessi alla Coop. Pegaso a seguito del Decreto Inguntivo n.925/2012 notificato alla Casa Comunale il 19/10/2012
Riconoscimento del debito fuori bilancio all'ex-art.194 comma 1 del D.lgs n.267/2000 lett.a.*Proposta per il Consiglio Comunale*

Il sottoscritto Dr.Ing.Lettica Giulio Dirigente del Settore VI propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

-In data 18/10/2012 è stato notificato a Questa Casa Comunale il decreto ingiuntivo n.925/2012 emesso dal Tribunale di Ragusa su ricorso della Coop.Sociale Pegaso,con il quale si ingiungeva a questo Ente di pagare a favore della ricorrente la somma di € 69.831,81 oltre interessi e spese legali
Tale somma rappresentava un credito residuo derivante da varie fatture emesse per l'espletamento dei servizi cimiteriali nel Comune di Ragusa affidati alla Coop.Pegaso.

-A seguito della superiore ingiunzione lo scrivente Dirigente approntava la Relazione sulle motivazioni da addurre in opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto che veniva trasmessa all'Ufficio Avvocatura dell'Ente con propria nota del 30/10/2012 prot. 92727.In detta documentazione, veniva evidenziato in maniera esaustiva che il residuo di credito vantato dalla Coop.era dovuto alle applicazioni delle penali sulle liquidazioni mensili,penali che erano previste fra gli articoli del Capitolato di gara per l'affido dei servizi cimiteriali...;

-Il Responsabile dell'Ufficio Avvocatura dell'Ente con propria nota del 23/11/012 prot.99134/717 in risposta alla nota ricevuta dallo scrivente del 30/10/2012 prot.92727 ha ritenuto anche sulla base dei contatti intercorsi con l'Ufficio Ragioneria dell'Ente in merito alla sussistenza del residuo,che non sussistevano valide motivazioni giuridiche al fine di proporre opposizione e di conseguenza al fine di evitare ulteriori spese e procedimenti a carico dell'Ente,era opportuno provvedere al pagamento alla Coop.Pegaso.

-In data 5/02/2013 è stata trasmessa all'Ufficio Ragioneria la liquidazione relativa alla quota capitale per l'importo di € 69.831,81.

-L'anzidetto importo è stato liquidato alla Coop.Pegaso in due tranches rispettivamente alle date del 5/03 e 27/03 c.a.

-Nelle casse comunali erano disponibili solo le risorse riferite alla quota capitale e pertanto per procedere al pagamento delle spese legali ed interessi si doveva ricorrere al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art.194 comma 1 del D.lgs n.267/2000 lett.a

-L'Ufficio Avvocatura dell'Ente ha contattato il legale rappresentante della Coop.Pegaso,al fine di un'eventuale rinuncia dello stesso alla richiesta del pagamento delle spese legali ed interessi.

-Il Presidente della Coop. in un primo momento aveva acconsentito alla rinuncia del pagamento degli oneri relativi alle spese legali ed interessi,ma successivamente e dopo essere stato soddisfatto nel pagamento della quota capitale,ha ritenuto dopo un lungo lasso di tempo rinunciare all'assenso dato ed ha incaricato il proprio legale d'inoltrare all'avvocatura dell'Ente la richiesta del pagamento degli interessi e delle spese legali.

-Va da sé che trattandosi nella fattispecie di un Decreto Ingiuntivo equiparabile ad una sentenza esecutiva,al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l'Ente, occorre liquidare e pagare con la massima urgenza la quota accessoria di € 7.170,67 per interessi e spese legali già incluse e previste nell'anzicitato decreto ingiuntivo

E pertanto la presente va dichiarata immediatamente esecutiva,ai sensi dell'art.12.c.2 della L.R ? 44/91

-Visto il parere espresso dalla Corte dei Conti (deliberazione sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia delib.n02/05.Parere in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivate da sentenze esecutive) secondo cui il Collegio ritiene che in relazione ad un titolo esecutivo costituito da una sentenza l'organo assembleare dell'ente non ha alcun margine di apprezzamento discrezionale e non deve compiere alcuna valutazione,non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito.Diverso è il comportamento per tutte le altre ipotesi previste dalla norma (art.194) del TUEL per le quali il debito fuori bilancio forma oggetto di valutazioni discrezionali più o meno ampie da parte del Consiglio ed in caso positivo ottiene il riconoscimento della sua legittimità.L'interpretazione logica e sistematica della norma portata dall'art.194 del D.lgs 267/2000 porta a distinguere,infatti tra i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi,consentendo così di affermare che per i primi (debiti derivanti da sentenze esecutive) il riconoscimenti da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva,di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio,potendo gli Organi Amministrativi accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo,procedere al pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento,che è ben ricordare e non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio di procedure esecutivo per il recupero coattivo del debito.

CONSIDERATO CHE:

-In data 10/06/2013 lo scrivente aveva trasmesso all'Ufficio Ragioneria dell'Ente,la Delibera del Commissario Straordinario attinente l'oggetto della presente

-L'ufficio Ragioneria aveva assunto l'11/06/2013 l'impegno per il soddisfo del pagamento in questione

-In data 27/06/2013,è stata restituita allo scrivente la Delibera Commissariale trasmessa il 10/06/2013 priva di adozione e senza alcuna motivazione apparente

TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art 12 della L.R. n.44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) *Dare atto che il debito di € 7.179,67 a titolo di interessi e spese legali non essendo inserito nelle somme di bilancio, rientra fra i debiti fuori bilancio specificatamente all'ex.art.194 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 lett.a, che con il presente atto viene riconosciuto; effeg*
- 2) Trattandosi di Decreto Inguntivo passato all'esecutività, dare mandato al Dirigente del Settore VI di questo Comune, al fine di evitare ulteriori Decreti Inguntivi da parte della Coop.Pegaso con conseguente aggravio economici per l'Ente Comune di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 7.179,67 comprensivo di spese legali ed interessi moratori, nelle more che tale debito venga inserito e finanziato con i fondi dell'avanzo del bilancio 2013 da parte del Consiglio Comunale
- 3) Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art.163 c.2 D.lgs 267/2000 per le motivazioni dianzi espresse.
- 4) Imputare l'importo di € 7.179,67 al Cap. 1230 Funz. Imp. 646/13
- 5) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva per le motivazioni addotte in premessa
- 6) Proporre il presente atto al Consiglio Comunale per l'approvazione, ovvero per il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs n° 267/2000; effeg

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 05/07/2013

Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuna degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Il Dirigenze

[Signature]

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 7179,67
Va imputata al cap. 1230

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II, 16/07/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Ragusa II,

17/07/2013

Il Segretario Generale

dott. Benito Buscema



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1) Decreto ingiuntivo n.925/012
- 2) Relazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali del 30/12/2012 prot.92727 in opposizione al d.i.
- 3) Parere dell'Avvocatura dell'Ente del 23/11/2012 prot.99134
- 4) Parere della Corte dei Conti della Regione Sicilia delib.n.02/05
- 5) Parere Revisori dei Conti, prot. n. 48179/13

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

[Signature]

Visto: L'Assessore al ramo

[Signature]

Collegio dei Revisori
Comune di Ragusa

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 321, del 23 LUG. 2013

Al Commissario Straordinario
Dott.ssa Margherita Rizza

e p.c. **Al Segretario Generale**
Dott. Benedetto Buscema

Al Dirigente del Settore I^
Dott. Francesco Lumiera

Al Responsabile del Settore III –
Ufficio Servizi Finanziari
Dott.ssa Cettina Pagoto

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione n. 46235 del 30 maggio 2013 inerente il pagamento delle spese legali e gli interessi alla Coop.va Pegaso a seguito del Decreto ingiuntivo n. 925/012 notificato alla casa Comunale il 19.10.2012 . Riconoscimento del Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 Idel D.Lgs n 267/2000 lettera a)

I sottoscritti revisori dei conti del Comune di Ragusa, nominati al fine di rendere concreta collaborazione al Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art.57, comma 5, della legge 8 Giugno 1990 n. 142,

- ✓ Vista la legge 8 Giugno 1990 n.142;
- ✓ Vista la Legge Regionale 11 Dicembre 1991 n. 48;
- ✓ Visto il D.Lgs n. 267/2000;
- ✓ Visto l'art.23 comma 5 della L.289/2002;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di contabilità;

esaminata attentamente ed integralmente la delibera di cui all'oggetto ed i suoi allegati;

ritenuto che è necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio così come indicato dall'art. 194, comma 1 lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di salvaguardare gli equilibri generali di bilancio;

CONSIDERATO

che tale debito ammonta a € 7.179,67 attiene alle fattispecie di cui all'art. 194 comma 1, lett. a) del TUEL, che per il finanziamento del superiore debito l'Ente propone di provvedere mediante il prelevamento della suddetta somma dal capitolo 1230 del redigendo bilancio.

ESPRIMONO


parere **FAVOREVOLE** al riconoscimento della legittimità e della modalità di finanziamento del debito fuori bilancio su indicato .

RAMMENTANO

Altresì, che ai sensi dell'art.23 comma 5 della legge 289/2002 i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, vanno trasmessi alla competente procura della Corte dei Conti oltre che agli organi di controllo.

Ragusa, li 116.2013

Il Collegio Dei Revisori



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 321 del 23 LUG. 2013

V

C I T T A' D I R A G U S A
SETTORE VIII
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE


RAGUSA LI 30/10/2012 prot.92727


AL RESPONSABILE
DELL'AVVOCATURA
SEDE

OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA COOP. PEGASO
OPPOSIZIONE

Ad evasione della Sua richiesta assunta al prot.89483/621 Avv. del 18/10/2012, si trasmette il fascicolo della relazione esplicativa con relativi allegati da poter utilizzare in opposizione al Decreto Inguntivo evidenziato in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott.Ing.lettura Giulio)







C I T T A' D I R A G U S A
SETTORE VIII
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

RAGUSA LI 30/10/2012

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO CONTRO COMUNE DI RAGUSA

In relazione ai contenuti espressi nel Decreto Inguntivo n.925/2012 notificato alla Casa Comunale il 19/10/2012 dall'Ufficio Avvocatura dell'Ente con propria nota del 18/10/012 prot. 89483/621 Avv., è doveroso premettere quanto segue:

1-L'affidamento di alcuni servizi cimiteriali, da svolgere nel territorio comunale, alla Coop.Pegaso, (aggiudicataria a seguito dell'indizione della gara a procedura aperta), è stato formalizzato il giorno 16/01/2012 con la sottoscrizione del contratto nonché dei relativi allegati.
La durata dell'affido era di mesi 6 decorrenti dalla data del verbale di consegna. Con successive Determinazioni Dirigenziali, n.2066,2451 e 28 rispettivamente del 15/11/2011, 30/12/2011 e 23/01/2012, l'Ente Committente ritenne opportuno procedere ad una proroga del servizio, nelle more dell'indicata nuova gara.

Al contratto sottoscritto è stata allegato oltre alla documentazione di rito prevista dal bando (v.fidejussione, versamenti) anche quella che disciplina e regola lo svolgimento del servizio e cioè il Capitolato di Appalto. Nel suddetto elaborato, la Committenza specifica dettagliatamente come si articola il servizio, quali sono gli obblighi derivanti per l'Impresa, nonché prevede nel caso in cui quest'ultimi vengano ignorati o disattesi, delle penali, il cui importo viene detratto dalla liquidazione mensile spettante all'Impresa. Nei casi più gravi è prevista la rescissione contrattuale in danno dell'Impresa con l'incamerato del deposito cauzionale. Il Capitolato di gara in ottemperanza al sistema di gara adottato (procedura aperta) ed in ossequio alle vigenti disposizioni legislative, viene pubblicato in rete sul sito dell'Ente Comune ed è a disposizione di chi

vuole partecipare alla gara. Ne deriva pertanto che l'anzicitato elaborato (Capitolato) costituisce offerta al pubblico e pertanto proposta contrattuale alla quale le ditte che partecipano alla gara per l'affidamento del servizio aderiscono. La fase successiva all'aggiudicazione è rappresentata dalla firma del contratto fra le parti che comprende tutti gli elaborati cartacei da allegare all'accordo fra le parti (ivi incluso il capitolo). Con l'apposizione della loro firma su tutti gli elaborati contrattuali, l'Ente committente e l'Impresa affidataria ne riconoscono la regolarità e la conformità ai disposti normativi vigenti di legge e di conseguenza hanno l'obbligo di uniformarsi a quanto da loro sottoscritto (Capitolato compreso).

Nel caso in argomento il servizio cimiteriale, rientra fra quelli di pubblica utilità, ricorre di conseguenza per l'Ente committente, l'obbligo e il dovere di vigilare sull'operato dell'Impresa affidataria del servizio al fine di evitare l'innesto di lamentele dell'utenza (come in effetti è stato registrato in più occasioni dall'Ufficio servizi cimiteriali) che denunciavano situazioni generate da una gestione del servizio in maniera superficiale e grossolana.

~~E' un giusto ottica che era inquadrata l'applicazione delle penali sulle licenziazioni sensibilmente spettanti alla Coop.~~

A tal uopo è opportuno ricordare che la Coop-Pegaso e più nello specifico ~~l'Ente committente~~ ha sempre tenuto molto a cuore la qualità dei servizi resi all'utenza. Il suo rappresentante, ha non solo disatteso con costanza e continuità giornaliera gli ordini di servizio emessi dalla D.L. (che si ordinavano i lavori da eseguire nel cimitero), ma andava liberamente a controllare l'esecuzione, non curandosi minimamente di dare esecuzione a quanto veniva ordinato di fare. L'effetto sortito è stato alla fine che il servizio di manutenzione del verde (taglio siepi, sfoltitura alberature, stasature grate) in cui stante la prescrizione di Capitolato (v. Art. 6 c.A2) doveva essere assicurato giornalmente da n. 4 operai, veniva regolarmente disatteso o eseguito in maniera parziale.

Altro caso emblematico interessa l'apertura e chiusura delle custodie cimiteriali disciplinate dall'Art. 3 c.t-t, anche in questa evenienza, la Coop è stata sanzionata con l'applicazione della penale prevista dall'art. 17 c.3 per ritardata apertura della custodia del Cimitero di M. di Ragusa. Questi atteggiamenti muro contro muro che la Coop ha messo in atto con l'Ente committente, ha avuto riflessi negativi nella conduzione del servizio manutentivo quali: es.mancata pulizia delle intercapedini, mancato

spazzamento dell'acqua dalla pavimentazione dei colombari del cimitero centrale, omessa regolarizzazione delle superfici delle siepi, taglio di rami che recavano nocimento alle costruzioni funerarie e l'elenco delle inadempienze contrattuali potrebbe continuare all'infinito.
Nel ricorso promosso dal procuratore dell'attrice Pegaso viene ingiunto all'Ente il pagamento di una somma complessiva di € 76.081,52 distinta in € 69.831,81 per residuo pagamenti fatture precedenti, € 1.560,72 per spese legali ed € 4.688,99 per interessi moratori fino al 31/10/12.
E' alquanto curioso, che a dimostrazione del suo credito che peraltro nell'importo richiesto è errato il Procuratore dell'attrice a supporto della richiesta scrive: quale residuo delle fatture e procede alla loro elencazione. Un residuo nei pagamenti è possibile solo in due casi: o il potenziale creditore ha ricevuto una somma in acconto di quanto gli spettava, oppure sull'importo spettante sono state applicate delle detrazioni contrattuali. Noi ci troviamo nel 2° caso. A conforto di quanto sostenuto è stato eseguito un exurus contabile relativo alle fatture richiamate dal procuratore dell'attrice Coop. presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ente è stato accertato che non esiste nessun residuo da reclamare nei pagamenti (v. prospetto allegato) sulle sopraccitate fatture, in quanto le stesse sono state regolarmente soddisfatte alla Coop. Le somme residue lamentate dal Procuratore dell'attrice Coop Pegaso a favore di quest'ultima attengono solo ed esclusivamente alla restituzione delle somme applicate a titolo di penale che l'Ente Comune ha obbligatoriamente applicato alla Coop. Pegaso, per mancato rispetto delle norme contrattuale che hanno regolato l'esercizio del servizio nell'anno 2011.

Dall'allegato prospetto redatto dallo scrivente Ufficio si evince che lo importo delle penali applicate e detratte dalle liquidazioni mensili ammonta complessivamente a € 44.603,32 e non invece come sostenuto dal Procuratore di € 69.831,81.

In conclusione per quanto esposto in narrativa, si chiede il rigetto in toto delle pretestuose motivazioni addotte nel Decr. Ing. n. 925/12 notificato a Questo Ufficio il 19/10/2012, in quanto infondate sia nella forma che nella sostanza.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Lettice Giulio)



allegati alla presente estratti del Capitolo siglati dalla Coop.Pegaso

1-Frontespizio Capitolo d'Appalto affidamento servizi cimiteriali

2-Copia dei fogli n.2 e 5 relativi alle prestazioni del servizio Art.3 c.t-t

3-Copia dei fogli n.19 e 20 dell'Art.17 Penali

4-Prospetto dei pagamenti effettuati alla Coop.Pegaso

In colore giallo sono state evidenziate la parti che interessano la superiore
opposizione.

In colore verde la sigla del Legale Rappresentante della Coop.Pegaso.

Allegato B all'Atto N. 30179 di rep.



6.25 febbraio

94

31-01-2011

10 x 2

C I T T A ' D I R A G U S A
SETTORE X
AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO

**PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI
RAGUSA
IMPORTO COMPLESSIVO € 265.529,00**

IL DIRIGENTE SETTORE IV

Domenico Scattolon

F

IL SEGRETARIO GENERALE

F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.Ing.Rosso Francesco)

MMF

IL DIRIGENTE

(Dott.Ing.Lettica Giulio)

G.L.



CAPITOLO PRIMO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La convenzione ha per oggetto l'affidamento ad Imprese/Cooperative Sociali di alcuni servizi cimiteriali nei cimiteri di: Ragusa Centro, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, dietro corrispettivo "A CORPO" secondo quanto indicato nel presente capitolo.

Essendo il corrispettivo delle prestazioni previsto "A CORPO" tutto compreso, l'Impresa è tenuta dietro erogazione del corrispettivo, a rendere le prestazioni in conformità alle specifiche contenute nel presente Capitolato, senza avere nulla altro a pretendere che non sia previsto nel Capitolato e quale sia l'effettiva consistenza delle prestazioni eseguite e degli oneri necessari per dare il servizio completo.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a corpo complessivo dei servizi compresi nel capitolo, ammonta IVA compresa a €.265.529,0000 (leggasi duecento sessantacinquemila cinquecentonove euro zero centesimi)

Si specifica che il superiore importo è omnicomprensivo, tutto incluso e niente escluso e l'Impresa non potrà avanzare richiesta di revisione in aumento del prezzo dell'appalto anche in caso d'incremento del costo del lavoro per effetto di rinnovi contrattuali dai Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, se non dopo il 1° anno di svolgimento del servizio

La quantità delle operazioni indicate nel presente capitolo presenta comunque un obbligo per l'Impresa, che dovrà attrezzarsi in modo da garantire le prestazioni richieste per tutta la durata del capitolo.

ART. 3 - DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

A-SERVIZI CIMITERIALI

IL SEGRETARIO GENERALE

Il capitolo ha per oggetto le prestazioni di alcuni servizi cimiteriali necessari alla gestione dei Cimiteri indicati all'annesso, che dovranno essere eseguite dall'Impresa con proprio personale idoneo al servizio. Spettano alla stessa tutti gli oneri relativi alle misure di prevenzione e mantenimento dei cantieri, nonché le recinzioni e le pulizie giornaliere delle aree interessate dai lavori.

Tali prestazioni possono riassumersi come appresso indicato:

1. INUMAZIONI

ra dei luoghi e trasporto del materiale di risulta secondo le disposizioni impartite dalla D.L.
Dovrà procedere altresì, almeno una volta l'anno a richiesta della D.L. al taglio delle siepi ubicate lungo i viali, procedendo alla regolarizzazione delle superfici verticali ed orizzontali. Il materiale di risulta dovrà essere raccolto manualmente, caricato sul mezzo di trasporto e depositato nei luoghi indicati dalla D.L.

p-p) Ad effettuare, qualora necessitasse ed a richiesta della D.L. (con fornitura materiale a carico dell'Amministrazione) piccoli lavori manutentivi edilizi quali: sostituzione di rubinetti fontane, le d'acqua, pulizia e stesatura di caditoie, riparazione lastre di marmo ed ogni altro tipo d'intervento teso ad evitare reclami da parte dell'utenza.

q-q) Provvederà a richiesta della D.L. o dell'autorità giudiziaria all'esecuzione di saggi (scavi di terra parziali e/o totali) nei campi delle sepolture comuni, che si rendessero necessari per la verifica dello stato dei luoghi.

r-r) Preliminariamente ai lavori evidenziati al successivo punto s-s dovrà effettuare, previa rimozione e temporaneo accentramento di croci e monumentini e su indicazione della D.L. lavori, delle esumazioni dei resti nei campi comuni oggetto dell'intervento con il deposito dei resti nelle cassette di zinco curandone la collocazione definitiva nell'ossario comunale o ad altra destinazione richiesta dai parenti del defunto. Nel caso in cui i resti esumati non venissero reclamati dagli aventi diritto, la fornitura con il relativo costo delle casette di zinco sarà a carico dell'Ente appaltante, nei rimanenti altri casi invece sarà a carico dei parenti e/o affini.

s-s) A richiesta della D.L. l'Impresa è tenuta alla esecuzione di lavori di aratura del suolo dei campi delle sepolture comuni che verranno indicati dalla D.L. con motozappa (fornito in comodato d'uso dall'Amministrazione), per la sistemazione sperimentale dei campi con tappeto verde erboso tipo all'inglese.

t-t) L'Impresa provvederà all'apertura e chiusura dei cancelli d'accesso ai cimiteri del pubblico nei seguenti orari:
STAGIONE INVERNALE: Apertura ore 7,30

PERIODO ORA LEGALE: Chiusura ore 17,00

DOMENICA E FESTIVI: Apertura ore 7,30

Chiusura ore 18,00

Apertura ore 7,00

Chiusura ore 13,00

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Dr. G. Rubelli

IL SEGRETARIO GENERALE



l-u) I suddetti orari di chiusura sono soggetti a demoga nei casi in cui, per motivazioni varie, la salma (funerali e/o trasporto, da altri cimiteri extraterritoriali), dovesse pervenire dopo l'orario di chiusura previsto.

Nel caso in cui, l'escavatore necessitasse di lavori manutentivi in officina che dovessero protrarsi oltre i 5 giorni lavorativi, l'Impresa senza ulteriore indugio e/o comunicazioni della D.L., è tenuta a provvedere a sue esclusive spese alla sua temporanea sostituzione.

Si precisa ulteriormente che laddove, non è possibile per la corona e maestranze, gli scavi siano eseguiti occasionalmente manualmente. Si ribadisce ulteriormente che, tutte le spese necessarie ed occorrenti alla messa in esecizio, quali: carburante, olii, filtri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi incluso quelle relative al trasporto del miniescavatore con camion attrezzato (a carico della Impresa/Cooperativa) da un cimitero all'altro, ed eventuali altri balzelli aggiuntivi di legge (eventuale tassa di proprietà e assicurazione di legge), sono a totale carico dell'Impresa.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - VERBALE DI ULTIMAZIONE

L'Impresa si impegna ad effettuare i servizi nei tempi e modi stabiliti negli ordini di servizio.

La Direzione Lavori potrà richiedere all'Impresa per servizi dichiarati urgenti, anche tempi diversi, da quelli stabiliti normalmente negli ordini di servizi.

La data di consegna dei lavori, l'eventuale dichiarazione di urgenza ed il tempo concordato per l'esecuzione saranno documentati dall'ordine di servizio o dal verbale di consegna compilato dalla D.L. e sottoscritto dalle parti.

Al termine del contratto verrà redatto regolare verbale di ultimazione sottoscritto dalle parti.

ART. 17 PENALI

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Dr. G. Alibrandi

Qualora, nella esecuzione delle singole prestazioni lavorative, comandati con Ordine di Servizio siano essi verbali che scritti, dovessero ravisarsi: ritardi, negligenze o mancata esecuzione, saranno applicate le seguenti penali:

1. Ritardo ingiustificato rispetto all'orario stabilito per le operazioni di sepoltura e di tumulazione. Tale inadempienza comporterà l'applicazione di una sanzione a carico dell'Impresa Cooperativa di una penale di €. 250,00. (duecentocinquanta)

SEGRETARIO GENERALE

2. Prestazioni di cui ai codomi a-a, b-b, c-c, d-d, e-e, f-f, g-g, h-h, i-i, m-m, n-n, o-o, p-p, q-q, r-r, s-s di cui all'Art. 3 capoverso 1°, andi, negligenze o mancata esecuzione senza giustificato motivo di aumentato, comporterà una sanzione a carico dell'Impresa una penale di € 400,00 (quattrocento). Relativamente alla mancata sostituzione delle piante essicate, il ripristino sarà effettuato con anticipo delle spese a cura dell'Amministrazione, il relativo importo, sarà

addebitato successivamente all'Impresa detraendolo dalla fattura di pagamento mensile.

3. Nei casi ingiustificati, di ritardata apertura o chiusura anticipata dei cancelli d'ingresso dei cimiteri in violazione di quanto stabilito al comma t-t del suddetto Art. 3, comporterà l'applicazione a carico dell'Impresa, di una sanzione di € 300,00 (trecento)

4. L'uscita anticipata ed ingiustificata del dipendente dal posto di lavoro rispetto a quello che è il normale orario di servizio contrattuale, comporterà l'applicazione per l'Impresa di una penale di € 200,00 (duecento), e per il dipendente inadempiente, l'obbligo del recupero del debito orario.

5-Mancata ed ingiustificata assenza del personale addetto alla custodia negli orari previsti dal comma u-u Art. 3 A, comporterà l'applicazione a carico dell'Impresa di una penale di € 200,00 (duecento)

6-Mancata ed ingiustificata assenza del personale per assistenza accoglimento salma secondo quanto previsto dal comma u-u Art. 3 comporterà l'applicazione a carico dell'Impresa di una penale di € 300,00 (trecento)

7-Mancata presenza giornaliera di personale secondo le quantità previste dall'Art. 6 comma A comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di € 150,00 (centocinquanta) giornaliera e per ogni unità dipendente assente.

8-impiego ed utilizzo di personale dipendente al di fuori del territorio del Comune di Ragusa, comporterà l'applicazione di una penale di € 1.000,00 e la proposta di rescissione contrattuale.

9-Mancata trasmissione trimestrale della Relazione descrittiva sui lavori manutenuti svolti di cui all'Art. 3 comma z-z e di quella relativa al registro delle presenze mensili di cui all'art. 9, comporterà l'applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento)

10-Il mancato invio della copia della denuncia di infortunio e dei danni provvisti durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Tale inadempienza comporterà l'applicazione della penale di € 500,00 (cinquecento)

Tutte le sanzioni previste dai punti punti 1-9, nel caso in cui dovessero ripetersi, saranno raddoppiate.

Le somme previste dalle penali, saranno detratte, dall'importo mensile da corrispondere all'Impresa per il servizio prestato.

Nel caso in cui la D.L. lamenti il frequente ripetersi delle superiori disfumazioni, proporà all'Amministrazione, dandone comunicazione telegrafica all'Impresa, la risoluzione del Contratto a termine.



PROSPETTO DEI PAGAMENTI CORRISPOSTI ALLA COOP.PEGASO

FATTURA	DATA	IMPORTO I.C.	RIF.ART. CAPIT.	IMPORTO PENALE	IMP.LIQ. NETTO	RES.
N.6	31/01/2011	€ 4.368,88				
N.7	31/02/2011	€ 29.096,84				
totale		€ 33.465,72	Art.17 c.2	€ 300,00	€ 33.165,72	
N.24	31/05/2011	€ 29.096,84				
N.25	31/05/2011	€ 4.368,88				
totale		€ 33.465,72	Art.17 c.2-4-9	€ 1.000,00	€ 32.465,72	
N.27	30/06/2011	€ 4.368,88				
N.28	30/06/2011	€ 29.096,84				
totale		€ 33.465,72	Art.17 c.7	€ 450,00	€ 33.015,72	
N.32	31/08/2011	€ 38.974,12	Art.17. c.3	€ 300,00	€ 38.674,12	0
N.35	30/09/2011	€ 39.298,91	Art.17 c.7	€ 12.523,50	€ 26.775,41	0
N.36	30/10/2011	€ 39.298,91	Art.17 c.2-7-24	€ 18.711,82	€ 20.517,09	0
N.38	30/11/2011	€ 39.298,91	Art.17 c.1-5-7	€ 5.808,00	€ 33.490,91	0
N.40	31/12/2011	€ 39.298,91	Art.17 c.7	€ 9.256,50	€ 30.042,41	0
N.2	31/01/2012	€ 39.298,91	Art.17 c.7	€ 12.105,00	€ 26.193,91	0
N.6	29/02/2012	€ 39.298,91	Art.17 c.7	€ 10.527,00	€ 28.771,91	0
N.7	31/03/2012	€ 39.298,91	Art.17 c.7			
			TOTALE IMP.PENALI		€ 69.231,82	
					€ 39.298,91	

Gli importi delle penali addebitate sulle liquidazioni relative alle fatture n.6-7-24-25-27 e 28 non sono state mai oggetto di contestazione da parte della Coop.Pegaso.

IL DIRIGENTE
(Dott.Ing. Lettici Giulio)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 321 del 23 LUG. 2013

Avvocatura Comunale

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645 - 0932 676657 - 0932 676658 - Fax 0932 676647
E-mail avvocatura@comune.ragusa.gov.it

Prot. n. 4351/43 AW.

Ragusa, 16.1.2013

→ - *Al dirigente sett. 6°
Ing. Giulio Lettica*

- *Al dirigente sett. 3°
d.ssa Cettina Pagoto*

Loro Sede

**OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo esecutivo
della Coop. sociale Pegaso. Trasmissione.**

Si trasmette il decreto ingiuntivo notificato in forma esecutiva della Cooperativa Sociale Pegaso e trasmesso a questo ufficio dal protocollo in data 15.1.2013, per il pagamento della somma di € 69.831,81 quale residuo del pagamento delle fatture nn. 32-35-36-38-40/11 e 2-6-7/12, relative all'espletamento dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa.

Si chiede di provvedere al più presto al pagamento non sussistendo validi motivi per proporre opposizione come già ribadito da questo ufficio con nota n. 99134/717 del 23.11.12 che si allega in copia.

*Il Responsabile dell'Avvocatura
avv. Sergio Boncoraglio*

Avv. ANTONIO DI PASQUALE
Via Archimede n.101 - 97100 Ragusa
Tel. 0932.229977 - Fax 0932.688532
Email: avvantoniodipasquale@alice.it

202109122 B

15 GEN 2013
PROT. N° 3877

CAT CLAS FASC Q

16

15-1-13

TRIBUNALE DI RAGUSA
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO



La COOPERATIVA SOCIALE PEGASO, in persona del legale rappresentante sig. La Ferla Antonio, nato a Comiso (RG) il 27.01.1959, con sede in Ragusa via Falcone n. 86 (P.IVA: 01163330887), rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. Antonio Dipasquale (c.f. DPSNTN73R17H163K - fax n. 0932/688532 - pec antonio.dipasquale@avvragusa.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ragusa, via Archimede n.101,

PREMESSO

che con verbale di consegna dell'01.08.2011 il Comune di Ragusa, a seguito dell'aggiudicazione in favore della odierna istante della gara indetta dal medesimo Ente per "... l'affidamento dei servizi cimiteriali nel Comune di Ragusa...", ha appunto affidato lo svolgimento di tale servizio alla Cooperativa Sociale Pegaso per la durata di mesi due decorrenti dall'01.08.2011 al 30.09.2011 (doc. 1);

che con successive determinazioni dirigenziali n. 2066 del 15.11.2011, n. 2451 del 30.12.2011 e 28 del 23.01.2012 il Comune di Ragusa ha, poi, disposto una proroga del predetto servizio rispettivamente per i mesi di ottobre e novembre 2011, dicembre 2011 e gennaio 2012 nonché febbraio e marzo 2012 (doc. 2-4);

che la odierna istante per l'espletamento del predetto servizio è rimasta creditrice nei confronti del Comune di Ragusa dell'importo di € 69.831,81, quale residuo delle seguenti fatture n. 32 del 31.08.2011 di € 38.974,12; n. 35 del 30.09.2011 di € 39.298,91; n. 36 del 31.10.2011 di € 39.298,91; n. 38 del 30.11.2011 di € 39.298,91; n. 40 del 31.12.2011 di



Il sottoscritto, informato sensi dell'art. 4, 3º comma, d.lgs. n. 28/2010 di possedere di ricorrere procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali cui agli artt. 17 e 20 medesimo decreto, come atto allegato, delego rappresentarmi e difendermi in presente procedimento, nel fase di urgenza e/o di merito nei successivi giudizi, opposizione, appelli esecuzione e di opposizioni all'esecuzione ed agli ati esecutivi, l'avv. Antonio Dipasquale del Foro di Ragusa eleggendo domicilio presso di lui studio in Ragusa, via Archimede n. 101 conferendogli ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare e/o transigere anche stragiudizialmente la lite, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunce, riassumere, reclamare ordinanze, resistere ad interventi, intervenire, proporre querela di falso, proporre nuove domande e domanda riconvenzionale, farsi sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi, richiedere sequestri ed eseguirli, presentare istanza di fallimento ed esprimere ogni altra attività, ancorché stragiudiziale, ritenuta necessaria, con promessa di ratio e valido, acconsentendo, altresì, informato delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati a me relativi, ai sensi del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili, ed alle comunicazioni a terzi esterni che saranno ritenute opportune.

vera la firma

avv. Antonio Dipasquale

€ 39.298,91; n. 2 del 31.01.2012 di € 39.298,91; n. 6 del 29.02.2012 di € 39.298,91 e n. 7 del 31.03.2012 di € 39.298,91 (docc. 5-12);
che il Comune di Ragusa alla data odierna non ha provveduto al pagamento
di quanto dovuto;
tutto ciò premesso, l'odierna istante

CHIEDE ALLA S.V. ILL.MA

di voler ingiungere al COMUNE DI RAGUSA, in persona del
Commissario Straordinario *pro tempore*, con sede in Ragusa, c.so Italia n.
72 - Palazzo di Città, il pagamento in favore della ricorrente della somma di
€ 69.831,81, oltre interessi per ritardato pagamento ex art. 5 D. Lgs. n.
231/2002 ed oltre spese e compensi difensivi del presente procedimento.

Essendo il credito fondato su documento sottoscritto dal Comune
debitore (cfr. doc. 1-4), chiede che l'emanando decreto sia dichiarato
provvisoriamente esecutivo.

Si producono:

- copia verbale di consegna dell'01.08.2011 (doc. 1);
- copia determinazione dirigenziale n. 2066 del 15.11.2011 (doc.2);
- copia determinazione dirigenziale n. 2451 del 30.12.2011 (doc.3);
- copia comunicazione determinazione dirigenziale n. 28 del 23.01.2012 (doc.4);
- fattura n. 32 del 31.08.2011 di € 38.974,12 (doc. 5);
- fattura n. 35 del 30.09.2011 di € 39.298,91 (doc. 6);
- fattura n. 36 del 31.10.2011 di € 39.298,91 (doc. 7);
- fattura n. 38 del 30.11.2011 di € 39.298,91 (doc. 8);
- fattura n. 40 del 31.12.2011 di € 39.298,91 (doc. 9);
- fattura n. 2 del 31.01.2012 di € 39.298,91 (doc.10);
- fattura n.6 del 29.02.2012 di € 39.298,91 (doc. 11);

- fattura n. 7 del 31.03.2012 di € 39.298,91 (doc. 12);
- autocertificazione di conformità (doc. 13);
- nota spese (doc. 14).

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 69.831,81 ed è, conseguentemente, dovuto un contributo unificato di € 330,00.

Ragusa, li 05.10.2012

Depositato, Ragusa li

avv. Antonio Di Giacomo

- 5 OTT. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Donzelli

IL TRIBUNALE DI RAGUSA

letto il ricorso che precede, vista la documentazione prodotta, ritenuto trattarsi di credito certo, liquido ed esigibile fondato su documentazione sottoscritta dal debitore; visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE

al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, ~~dal pagare~~, senza dilazione, in favore della ricorrente per le causali esposte in premessa la somma di € 69.831,81, oltre interessi per ritardato pagamento ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 ed oltre spese e compensi difensivi del presente procedimento. ~~che liquidata in tutto € 1.288 (€ 338,44 IVA + € 950 compensi prof.)~~ Dichiara il decreto provvisoriumente esecutivo oltre IVA e CPA. Ed assegna il termine di quaranta giorni quaranta dalla notifica ai ~~suoi~~ fini dell'opposizione con l'avvertenza che, in mancanza, lo stesso diverrà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.

Ragusa, li - 8 OTT. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Donzelli

Il presidente di sezione
Dott. Salvatore Barracca



TRIBUNALE DI RAGUSA
E' copia conforme all'originale che si rilascia
a richiesta dell'avv. Di Pasquale
Ragusa 12.01.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Donzelli



Ufficio

SPECIFICA DI PROCURATORE

€ 1.288,00 spese liquidate in decreto;
€ 21,24 costo copie decreto;
€ 6,00 costo notifica;
€ 38,00 CPA 4%;
€ 207,48 IVA 21%;
€ **1.560,72 TOTALE**

RIEPILOGO SOMME DOVUTE

€ 69.831,81 sorte capitale;
€ 4.688,99 interessi moratori al 31.10.2012;
€ 1.560,72 specifica di procuratore;
€ **76.081,52 TOTALE**, oltre interessi moratori maturandi dall'01.11.2012.

Ragusa, li 16.10.2012

avv. Antonio Dipasquale

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Antonio Dipasquale, procuratore come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Ragusa, ho notificato copia conforme del suesteo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 925/2012 del Tribunale di Ragusa al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, sito in Ragusa, Corso Italia n. 72, ivi facendone consegna a mani

▲ MANI DEL FUNZIONARIO VI AUDETTE

A. S. Santospagnuolo, 18/10/12
INCARICATO DI RICEVERE GL ATT

BRUNO SANTOSPAGNUOLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO BB
U.N.E.P. TRIBUNALE DI RAGUSA

PROVVISORIO DI PAGAMENTO
REFUGIO N E D

P102

7.18

1.80

0118

6.56

NETT: 16.000000000000000000

NETT: 16.000000000000000000

NETT: 16.000000000000000000

SUPP. GUAD.

ALL'IMBACCO



TRIBUNALE DI RAGUSA

N. 9645 Cron.

N. 1576 Rep.

Il sottoscritto funzionario, su istanza verbale del procuratore del ricorrente,
esaminate le risultanze del registro informatico,

CERTIFICA

Che alla data odierna non risulta essere stata proposta opposizione avverso il presente
Decreto.

Ragusa, 10 DIC. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria D'Amelio

IL PRESIDENTE

Letto il decreto ingiuntivo che precede;

vista la regolarità della notifica eseguita il 18/10/2012
a mezzo Ufficio di giustiziario o.B3 UNEP Tribunale
di Ragusa - Brevo Salvatore Saverio Genalo

e la mancata opposizione;

visto l'art. 647 c.p.c.

DICHIARA

esecutivo il decreto ingiuntivo medesimo ed ordina apporsi la formula esecutiva in calce
alla copia prodotta.

Ragusa, 10 DIC. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria D'Amelio


IL PRESIDENTE di sezione
Dott. Salvatore Barracca

TRIBUNALE DI RAGUSA
E' copia conforme all'originale
Ragusa 111 DIC. 2012

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOMINE DELLA LEGGE

Copia conforme agli ufficiali e pubblici documenti che si riferiscono:
a) a chiunque ha diritto di restare in occupazione al proprietario, al pubblico
tribunale o ai suoi agenti, e a tutti gli uffici della forza pubblica
di conservarli quando ne siano leggamente richiesti.

Ragusa 111 DIC. 2012



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Donzelli

B. P. D. S. P. S.
**ASSOLTO L'INTITO DI
COPIA SULL'ORIGINALE
CON MARCHE**

E' copia conforme al suo originale che
si rilascia per uso notifica.

Ragusa. 10 GEN 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ARUNO SANTOAGNUOLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO E3
DIRETTORE TRIBUNALE DI RAGUSA

SPECIFICA DI PROCURATORE

- € 1.288,00 spese liquidate in decreto;
- € 21,24 costo copie decreto;
- € 4,54 costo notifica decreto ingiuntivo del 18.10.2012
- € 3,54 costo marca da bollo formula esecutiva;
- € 3,54 costo copia decreto;
- € 6,00 costo notifica presente atto;
- € 38,00 CPA 4%;
- € 207,48 IVA 21%;
- € 1.572,34 TOTALE**

RIEPILOGO SOMME DOVUTE

- € 69.831,81 sorte capitale;
- € 5.607,33 interessi moratori al 31.12.2012;
- € 1.572,34 specifica di procuratore;
- € 77.011,48 TOTALE, oltre interessi moratori maturandi dall'01.01.2013.**

Ragusa, li 10.01.2013

avv. Antonio Dipasquale

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Antonio Dipasquale, procuratore come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Ragusa, ho notificato copia conforme del suespresso ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo esecutivo n. 925/2012 del Tribunale di Ragusa al **COMUNE DI RAGUSA**, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, sito in Ragusa, Corso Italia n. 72, ivi facendone consegna a mani **A MANI DEL FUNZIONARIO IN ADDETTO**

Ressole Agafe

INCARICATO DI RICEVERE GLI ATTI

Ragusa 11/1/2013

L'Ufficio
Nicolò Signorino
UNICO NOTIFICA
Tribunale di Ragusa



Parte integrante o sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 321 del 23 LUG. 2013

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

AVVOCATURA COMUNALE

Piazza S. Giovanni - Pal. INA - Tel. 0932 676653 - Fax 0932 676647
E-mail s.boncoraglio@comune.ragusa.gov.it

Prot. n. 99134/217 del 23.11.12

Al Commissario Straordinario

Al Dirigente del Settore VIII
Ing. Giulio Lettica

e p.c. Al Segretario Generale

Al Dirigente del Settore I
Dott. Francesco Lumiera

SEDE

Oggetto: Decreto ingiuntivo Coop. Sociale Pegaso.

In data 18 ottobre 2012 è stato notificato a questo Ente il decreto ingiuntivo n. 925/2012 emesso dal Tribunale di Ragusa su ricorso della Coop. Sociale Pegaso, con il quale si ingiungeva al Comune di Ragusa di pagare in favore della ricorrente la somma di € 69.831,81 oltre interessi e spese legali.

Tale somma rappresenta un credito residuo derivante da varie fatture indicate nel ricorso (32/11; 35/11; 36/11; 38/11; 40/11; 2/12; 6/12 e 7/12), emesse per l'espletamento di servizi cimiteriali nel Comune di Ragusa affidati alla suddetta Cooperativa.

Come da prassi, questo Ufficio di Avvocatura ha immediatamente trasmesso il decreto ingiuntivo al competente Settore Ambiente e al Settore Ragioneria, chiedendo, nel contempa, se vi fossero validi motivi di opposizione; in caso contrario, si invitavano i suddetti Settori a provvedere al pagamento di quanto ingiunto.



Il Settore VIII - Ambiente -, con nota del 30.10.2012 prot. 92727 ha rappresentato che tale somma (o almeno una buona parte pari ad € 44.603,32) non è stata liquidata dal Comune a seguito dell'applicazione di penali alla Coop. Pegaso, derivanti dalla disapplicazione di ordini di servizio e da inadempimenti contrattuali.

Il Settore Ragioneria, da parte sua, ha trasmesso copia dei mandati di pagamento riferiti alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo ed un estratto conto complessivo alla data del 09.11.2012.

Dal raffronto delle fatture con i mandati di pagamento risultano confermate le differenze tra le somme effettivamente pagate e quelle portate dalle fatture.

Ciò detto, nei mandati emessi per somme inferiori rispetto alle fatture di riferimento viene specificato genericamente che è stata applicata una penale.

Il Settore Ambiente, con la lettera del 30.10.2012 prot. 92727 sopraccitata, ha evidenziato i motivi per i quali ha applicato le penali, allegando, però, solo uno stralcio del capitolato d'appalto e un prospetto riepilogativo delle somme pagate alla Pegaso e delle penali applicate.

Il sottoscritto ha, quindi, invitato telefonicamente il Dirigente del Settore Ambiente e l'Ing. Rosso, responsabile del servizio all'epoca dei fatti contestati a fornire idonea documentazione, in quanto quella trasmessa non era idonea a supportare con successo l'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Settore Ambiente.

Con nota del 19.11.2012 prot. 97574 è stata trasmessa all'Avvocatura una relazione integrativa della precedente, con allegati i rapporti giornalieri della Coop. Pegaso a partire dal mese di Settembre 2011 fino a Febbraio 2012.

Tra l'altro non vi è coincidenza sul numero di presenze tra prospetto e rapporti giornalieri della Coop.

Non sono stati, però, trasmessi, tranne che in due casi (lett. del 28.07.2011 prot. 65508 e lett. del 21.10.2011 senza prot.) ordini di servizio o atti di contestazione delle penali indirizzate alla Coop. Pegaso.

E' del tutto evidente che in mancanza di tali atti l'opposizione al sopraccitato decreto ingiuntivo sarebbe del tutto velleitaria ed esporrebbe l'Ente ad ulteriori inutili spese legali.

Per completezza espositiva, infine, in merito all'applicazione delle penali previste dall'art. 17 del Capitolato dei servizi cimiteriali, si rinvia al parere di questo Ufficio del 20.04.2012 prot. 35088 sulla natura giuridica dell'appalto dei servizi cimiteriali (appalto a corpo), di cui si riporta la parte conclusiva: "data la natura giuridica di contratto " a corpo " dell'appalto de quo e in conformità ai principi di interpretazione del contratto (in

PAGINA 2



partecipare, a quanto previsto dagli artt. 1366, 1367 e 1370). Le penali previste dall'art. 6, lett. A, del Capitolato per l'assenza del numero di dipendenti ivi prevista, debbano essere applicate qualora i servizi da espletare non siano stati svolti o abbiano avuto delle disfunzioni rilevanti e l'assenza dei dipendenti non sia stata giustificata in base alle norme di legge o di contratto applicabili al personale dipendente dell'impresa".

Tra l'altro, con lettera del 23.07.2012, assunta al prot. 65297 del 30.07.2012, l'avv. Antonio Dipasquale, nell'interesse e per conto della Cooperativa Sociale Pegaso, ribadiva l'illegittimità (già denunciata in precedenza) delle penali applicate dal Comune nei confronti della suddetta Cooperativa, basate sulla presunta assenza ingiustificata dei dipendenti.

In tale lettera, l'avv. Dipasquale afferma che "abbiamo preso favorevolmente atto del fatto che il Comune non sta procedendo più alla loro applicazione, avendo accertato la loro illegittimità ed essendosi evidentemente reso conto che il contratto in questione è a corpo e, quindi, il corrispettivo è collegato alla esecuzione dei servizi appaltati e non certo alla singola presenza dei lavoratori".

L'avv. Dipasquale, poi, aggiungeva che la Sua assistita aveva impiegato il numero di unità previsto dal capitolato nel rispetto, però, della normativa inderogabile in materia di diritti dei lavoratori e concludeva diffidando e invitando il Comune a provvedere al pagamento di quanto trattenuto a titolo di penale.

Non risulta che il Settore Ambiente abbia replicato a tale lettera.

Si ritiene, quindi, che non sussistano validi motivi di opposizione, anzitutto sulla base della documentazione ricevuta e, poi, anche sulla base della valutazione di merito relativa alla probabile illegittimità delle penali applicate.

Si allega parere Avvocatura Comunale del 20.04.2012 prot. 35088.
Cordiali saluti



Il Responsabile dell'Avvocatura

avv. Sergio Boncoraglio

A. V. Frediani

CORTE CONTI 4 APRILE 2005 N. 400/2005

119

"sistema di bilancio" delineato dal d.lgs. 267/2000 la legge ha stabilito anche (art. 191, comma 4, d.lgs 267/2000) che l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo previsto dai precedenti tre commi dello stesso articolo, dia luogo ad un rapporto obbligatorio intercorrente, per la parte non riconoscibile ai sensi del successivo art. 194, primo comma, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Un'analogia disposizione era già prevista dall'art. 35, comma 4, del Decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e prima ancora dall'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66.

Riassunta come sopra la genesi dell'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000, va precisato che una lettura sistematica e unitaria della classificazione ivi contenuta può essere svolta non con riferimento alla comunanza delle caratteristiche proprie delle fattispecie debitorie, quanto piuttosto solo con riferimento alle circostanze dal legislatore ritenute idonee a consentire la riconoscibilità dei debiti. L'elemento unificante di tale circostanze, che attribuisce omogeneità alla classificazione, consiste nel fatto che il debito viene ad esistenza al di fuori e indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente.

Per contro la natura dei debiti ivi previsti non è affatto omogenea.

In particolare quella propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone all'ente *ex se*, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

Al riguardo una recente deliberazione delle sezioni riunite della Corte dei Conti per la regione siciliana in sede consultiva (deliberazione n. 2/2005 del 23 febbraio 2005 depositata in data 11 marzo 2005) ha affermato chiaramente la distinzione dei debiti derivanti da sentenze esecutive da tutte le altre ipotesi di debito previste dall'articolo 194, precisando che l'ente può procedere al pagamento del debito derivante dalla sentenza esecutiva anche prima della deliberazione consigliare di riconoscimento.

Sulla base delle descritte premesse, storiche e teoriche, che attribuiscono al tema del debito "fuori bilancio" derivante da sentenza esecutiva un significato suo proprio, non comune a quelli delle altre ipotesi debitorie previste dal primo comma dell'articolo 194 si può ora affrontare il merito dei quesiti posti dal Comune di Trieste, la cui soluzione presuppone l'esegesi dell'articolo 194, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 267/2000.

Parte integrante e sostanziale alla
Richiesta di riacquisto

229 06 06 2008

Deliberazione n. 2/2005/Corti

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sesso di Rhumite per la Regione siciliana in sede consultiva
composta dai seguenti magistrati (camera di consiglio del 23
febbraio 2005):

dott. Fabrizio	TOPI	- Presidente
dott. Luciano	PAGLIARO	- Consigliere
dott. Salvatore	CILIA	- Consigliere
dott. Ignazio	FASO	- Consigliere
dott. Maurizio	GRAFFEO	- Consigliere
dott. Pino	ZINCALI	- Consigliere
dott. Salvatore	CHIAZZESE	- 1° Referendario - relatore
dott. Guido	PETRIGNI	- Referendario
dott. Francesco	TARGA	- Referendario

* * * * *

Visto l'art. 22 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di
sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante
l'introduzione e modifica al decreto legislativo n. 455/1946;

vista la legge costituzionale (8 ottobre 2001, n. 3 (modificata al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3);

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Palermo con nota n. 8278 del 26 ottobre 2004, presa in carico dal Servizio di supporto alle S.S.R. ed alla Sezione di controllo per la Regione siciliana in pari data, Prot. N. 177/1-Q/S.R.;

vista l'ordinanza n. 3/2003/S.R./Cons. del 9 febbraio 2005, con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per la data odierna;

udito il relatore, dott. Salvatore Chiazzese

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, richiede il parere di questa Corte in merito all'interpretazione della normativa vigente in materia di "debiti fuori bilancio" derivanti da sentenze executive, in ordine al procedimento amministrativo da seguire per il relativo pagamento.

Le norme essenziali che disciplinano la fattispecie sono:

l'art. 194 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257
(riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio);

Part. 17 del regolamento di contabilità del Comune di Palermo (risultato di amministrazione e debiti fuori bilancio);

- Part. I-4 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (esclusione formata nei confronti di pubbliche amministrazioni).

L'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, richiamando il precedente art. 193, stabilisce, al 1° comma, che gli enti locali, "almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno", ovvero con periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità degli enti medesimi, "riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio" derivanti da cinque ipotesi espressamente indicate, la prima delle quali è costituita, appunto, dalle sentenze esecutive.

L'art. 17 del regolamento di contabilità del Comune di Palermo, collegandosi all'art. 194 appena citato, stabilisce, al quarto comma, che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio il Consiglio Comunale provvede in via autorizzatoria", precisando al comma successivo che tali adempimenti "sono svolti al 30 aprile ed al 30 settembre di ciascun anno".

L'art. 14 del D.L. 669/1996, infine, con specifico riferimento alla fattispecie, stabilisce al primo comma che "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici ~~non economici~~ completano le procedure per prosecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei loro arbitrati avendo efficacia esecutiva a

comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precesso".

Mentre, però, il successivo comma 2 dello stesso art. 14 afferma che nell'ambito delle amministrazioni statali, "nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere", nulla viene specificato con riferimento agli enti diversi dallo Stato.

Di conseguenza, accogliendo una interpretazione restrittiva della normativa, l'amministrazione comunale alla quale venga richiesto il pagamento di una somma di denaro derivante da un titolo esecutivo, "anche in presenza delle risorse finanziarie necessarie", dovrebbe attendere il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte dell'organo consiliare. Tale procedura, di fatto sinora seguita, comporta per l'ente locale, consistenti oneri patrimoniali costituiti, in primo luogo, dagli interessi legali e dall'eventuale rivalutazione monetaria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la deliberazione consiliare non intervenuta entro il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 669/96, a tali oneri andrebbero ad aggiungersi le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, attuate per lo più sotto forma di giudicamento conciliare presso terzi.

Sulla base delle superiori puntualizzazioni, per rispondere al quesito del Comune di Palermo, occorre, in buona sostanza, accettare quale natura giuridica sia da attribuire alla deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, previsti dalla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, se alla stessa debba riconoscersi una specifica funzione di "autorizzazione", necessariamente preventiva, ovvero una mera funzione "riconoscitiva" in relazione alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio".

A tal fine, occorre non solo analizzare in dettaglio la lettura delle norme citate ma, in particolare, soffermarsi sulla funzione effettiva del "riconoscimento" in questione, ognualvolta il debito fuori bilancio derivi da una sentenza esecutiva, nonché sui poteri dell'organo assembleare comunale in materia.

Sotto il primo profilo, deve subito rilevarsi una significativa differenza tra la norma statale (art. 194 D.Lgs. 267/2000) e quella regolamentare comunale (art. 17). Mentre, infatti, la prima afferma testualmente che gli enti locali "riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio", usando un'espressione che non presuppone necessariamente un provvedimento "preventivo" e contenuto autorizzatorio (provvedimento discrezionale finalizzato alla rimozione di un limite legale allo svaligamento di una attività), l'art. 17 del regolamento contabile comunale utilizza un'espressione più specifica, trattandosi di

"il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (l).
Consiglio Comunale provvede in via autorizzatoria".

Per interpretare correttamente il dettato normativo, è necessario, comunque, valutare tutte le ipotesi di debiti fuori bilancio elencate dalla norma statale e così, accanto alle sanzioni esecutive di cui alla lettera a), troviamo la copertura di dissidenze di consorzi, di aziende speciali e di istitutori (lettera b), la ricapitalizzazione di società di capitale (lettera c), le procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d) e l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi fissati dai primi tre corimi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente (lettera e).

Orbene, è di tutta evidenza che l'ipotesi oggetto del quesito (lettera a) presenta una caratteristica che non è dato riscontrare in tutte le altre e che, ad avviso del collegio, avrebbe richiesto una disposizione specifica: il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale.

In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito.

Diritto è il discorso per tutte le altre ipotesi per le quali il debito fuori bilancio forma oggetto di valutazioni discrezionali più o meno ampie da parte del Consiglio e solamente in caso di esito positivo ottiene il riconoscimento della sua legittimità a seguito del quale gli organi amministrativi comunali possono procedere al relativo pagamento.

Di conseguenza, l'interpretazione logica e sistematica delle norme impone di distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una tripla funzione riconoscitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, è opportuno ripetere, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito).

Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione vetterebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, titolari dei comuni di Iffarno, e del Dr. Giorgio, che prima di ogni impegno finanziario

debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere, ed i creditori degli enti locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività.

Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene altresì auspicabile una modifica del regolamento contabile comunale in senso conforme all'interpretazione fornita e più coerente con la lettera, più generica ma più corretta, della normativa statale.

卷之三

Le Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva rendono il parere nel senso di cui sopra.

Ordinano che copia del presente parere sia inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Sicilia, all'Unione Province Siciliane ed all'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

LÖSTENSORE

Salvatore Chiavazzo

Salvatore Chiazzesi

THE PRESIDENT

Capítulo Tres

Deposito in segreteria 2005

Il direttore/la segretaria

Scott SSO Library